

Protocollo Agenzia delle entrate-Guardia di finanza su interventi di verifiche coordinate

# Cooperative, analisi preventiva

## Un check up sui profili di rischio per le imprese aderenti

DI CRISTINA BARTELLI

**S**cambio di informazioni preventivo tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza sulle imprese che aderiranno alla cooperative compliance. Si partirà dall'analisi di rischio preventivo, in modo che le strutture delle due amministrazioni coopereranno per i controlli delle imprese che presenteranno istanza per accedere al regime di accordi preventivi con il fisco. La regia spetterà all'Agenzia delle entrate che però potrà avvalersi della cooperazione e sinergia della Guardia di finanza. La ragione è da rilevare nella considerazione che l'Agenzia e il Corpo, come si legge nel protocollo di intesa firmato ieri, pongono grande affidamento nell'istituto dell'Adempimento collaborativo, «riconoscendo come, anche grazie ad esso, sia possibile costruire un modello di leale e trasparente tax compliance con i contribuenti». Il decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale che prevede il rafforzamento della cooperative compliance conferma la competenza esclusiva dell'Agenzia relativamente ai controlli e alle attività connesse al Regime, ma allo stesso tempo ha previsto che il Corpo, sulla base di specifici protocolli di intesa, cooperi e si coordini preliminarmente con l'Agenzia nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al Regime.

Dunque, qualora un reparto della Gdf, nell'ambito

dell'ordinaria attività d'istituto, acquisisca, relativamente a periodi di imposta di applicazione della cooperative compliance, circostanziati e concordanti indizi di evasione, elusione o frode riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia, o comunque di situazioni da cui possa derivare l'esclusione dell'applicazione dei benefici prima di avviare qualunque attività istruttoria, provvede a informare tempestivamente il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'obiettivo è quello in primis di evitare le duplicazioni dei controlli. Nel caso di cooperazione avanzata dalla Guardia di finanza con riguardo ai soggetti ammessi al regime si specifica che: «In tale contesto, l'Agenzia comunica al Corpo se le fattispecie individuate hanno formato oggetto di interpellato o di comunicazione nell'ambito del Regime e fornisce gli elementi a disposizione utili all'inquadramento del caso specifico».

Al contrario, sul coordinamento tecnico operativo: i reparti delle fiamme gialle, non appena abbiano maturato il convincimento di dover procedere a constatare violazioni tributarie, prima di formalizzare eventuali rilievi di tipo sostanziale, avviano un coordinamento tecnico-operativo in sede centrale con l'Agenzia, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato esame del contesto di riferimento e pervenire a soluzioni condivise, nel rispetto dei termini decadenziali previsti per l'attività di accerta-

mento. Dal canto suo l'Agenzia delle entrate, fermo restando l'esclusiva competenza per i controlli e le attività relative al Regime, limitatamente ai periodi di imposta di applicazione dello stesso, l'Agenzia può chiedere alla Gdf in merito a chi chiede di aderire al regime di svolgere analisi del profilo di rischio delle imprese; eseguire controlli mediante l'esercizio dei poteri istruttori.

Il Corpo fornisce tempestivo riscontro a tale richiesta, definendo di comune intesa con l'Agenzia le modalità di sviluppo della stessa. Le procedure si applicano anche per i soggetti che in via opzionale hanno scelto di mappare il rischio fiscale attraverso il tax control framework. Il competente ufficio dell'Agenzia comunica direttamente al Reparto del Corpo che ha effettuato la segnalazione se le fattispecie individuate hanno formato oggetto di interpellato e/o sono ricomprese nella "mappa dei rischi" e fornisce eventuali elementi utili all'inquadramento del caso specifico, inclusa l'istanza di interpellato e la relativa risposta, la descrizione del TCF e la "mappa dei rischi".

I rilievi vertono su due casistiche di rischio: non hanno formato oggetto di interlocuzione preventiva; hanno formato oggetto di interlocuzione preventiva, ma il contribuente ha esposto in modo non veritiero i presupposti di fatto sulla cui base l'Agenzia ha manifestato il proprio orientamento.

— © Riproduzione riservata — ■



Collaborazione rafforzata in vista di un ampliamento della platea degli aderenti al regime di accordi preventivi per le imprese

